

Requisiti meno stringenti per l'incidente probatorio chiesto in udienza preliminare

GIP Milano, Mastrangelo, ord. 12.04.2016

I requisiti di forma della richiesta di incidente probatorio, così come l'onere di notificare la stessa alle altre parti, non si applicano alle richieste di incidente probatorio formulati nel corso dell'udienza preliminare poiché, a differenza di quanto avviene nel corso delle indagini preliminari, nel corso dell'udienza preliminare l'imputato, oltre a conoscere l'accusa e gli elementi che la sorreggono, ha la possibilità di conoscere e di interloquire personalmente oppure – se assente – a mezzo del difensore di fiducia che lo rappresenta. (1)

Per l'ammissibilità della richiesta di incidente probatorio formulata in udienza preliminare, non è necessaria dettagliata ed approfondita descrizione degli elementi di cui all'art. 393 co.1 lett. a), c.p.p., ma è sufficiente che tale requisito venga enunciato con chiarezza: a differenza di quanto avviene nel corso delle indagini preliminari, infatti, nell'udienza preliminare l'imputato già conosce gli elementi a proprio carico e – di conseguenza – può facilmente interloquire in contraddittorio innanzi il giudice per l'udienza preliminare. (2)

Qualora l'incidente probatorio venga richiesto nei casi di cui all'art. 392 lett. c) e d) c.p.p., è da ritenersi superflua l'indicazione delle circostanze che rendono non rinviabile la prova al dibattimento poiché gli interventi legislativi (l. 7 agosto 1997, n. 267) che hanno modificato l'art. 392, lett. c) e d) c.p.p. hanno introdotto una presunzione di non rinviabilità di tali mezzi di prova al dibattimento. (3)

(1) Cfr. Cass. pen., sez. III, 24.2-8.5.2015, n. 19192, CED 263466, cui l'Estensore dell'ordinanza esplicitamente si richiama.

(2) Non si rinvengono precedenti in termini.

(3) Rilevante pare Cass. pen., sez. V, 5.12.2014-15.4.2015, n. 15613, CED 263802, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 392 c.p.p., per presunto contrasto con gli artt. 3, 24 e

111 Cost., nella parte in cui consentono alle parti di richiedere in incidente probatorio l'esame dell'imputato in procedimento connesso su circostanze concernenti la responsabilità di altri anche in mancanza delle condizioni previste dall'art. 392 lett. a) e b) cod.proc. pen. per l'assunzione della testimonianza.